

# REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - A.A. 2016/2017

## CAP I : CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

### Art 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi di Siena, nonché le modalità per il pagamento degli stessi, con la sola esclusione dei master universitari e dei corsi relativi alla formazione degli insegnanti, che sono disciplinati, fermo restando quanto previsto dai successivi art. 2, comma 5, 19 e 20, da apposite disposizioni.

### Art. 2 Tasse e contributi: principi generali

1. L'iscrizione a ciascun corso dell'Università degli Studi di Siena è subordinata al versamento delle tasse universitarie; il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

2. L'importo delle tasse varia al variare del corso di iscrizione.

3. L'importo individuale, nel caso di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è calcolato in base a criteri di reddito e merito come definito dal successivo capitolo II.

4. All'importo della prima rata delle tasse universitarie vanno aggiunti:

- a. la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
- b. il contributo per le attività del Centro Sportivo Universitario,
- c. il contributo per l'assolvimento dei diritti SIAE,
- d. il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

I contributi di cui alle lettere b), c) e d) non sono in alcun modo rimborsabili, mentre l'eventuale rimborso del contributo di cui alla lettera a) dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

5. L'imposta di bollo di cui alla lettera d) del precedente comma si intende assolta in tale modalità solo per l'atto di immatricolazione/iscrizione.

6. L'ammontare delle singole voci di cui al precedente comma 4 è determinato annualmente nel Manifesto degli studi.

7. L'importo delle tasse dovrà essere versato in tre rate:

- la prima all'atto dell'iscrizione,
- la seconda entro il 31 gennaio di ciascun anno,
- la terza entro il 31 maggio di ciascun anno.

Qualora le scadenze di cui sopra cadano in giorno festivo o prefestivo, si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo; tali scadenze sono indicate nel Manifesto Annuale degli Studi.

8. Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie e/o delle eventuali relative indennità di mora non possono sostenere esami, né compiere alcun atto amministrativo.

### Art. 3 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento delle tasse e contributi di cui all'art. 2 sono indicate annualmente nel Manifesto degli studi o nei bandi di iscrizione.

### Art. 4 Indennità di mora

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità progressiva di mora:

- a. di Euro 25,00 per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
- b. di Euro 50,00 per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza,
- c. di Euro 100,00 per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

### Art. 4 bis Sovrattassa per ritardo nel rilascio delle autocertificazioni ISEE

1. Qualora lo studente richieda di inserire, integrare o correggere le autocertificazioni relative all'ISEE rilasciate oltre il termine fissato dall'Amministrazione, ma comunque prima della scadenza del

pagamento della seconda rata, è tenuto a pagare una sovrattassa di 50 euro.

#### **Art. 5 Rimborsi tasse e contributi universitari**

1. Tutti gli importi versati erroneamente, in eccesso, possono essere regolarizzati rivolgendo al Rettore istanza di rimborso scritta e documentata. In caso di presenza di eventuali ulteriori tasse dovute, l'istanza è evasa mediante conguaglio su tali importi.

2. Gli studenti che hanno compiuto pagamenti inferiori al dovuto sono contattati dagli uffici competenti per regolarizzare gli importi.

### **CAP II : TASSE**

#### **Art. 6 Determinazione degli importi delle tasse**

1. Per la determinazione degli importi delle tasse di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, valgono le regole riportate di seguito.

2. La prima rata, di importo fisso, da corrispondere al momento dell'iscrizione, si differenzia come segue:

**Tabella A**

1	Corsi di area umanistica (UM)	€ 412,00
2	Corsi di area scientifica (SC)	€ 536,00
3	Corsi di laurea magistrale a normativa UE in: Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, quest'ultimo per gli anni ancora attivi (UE)	€ 618,00

3. La seconda rata è calcolata in base alle condizioni economiche dello studente, identificate secondo le fasce di valori ISEE di cui alla successiva tabella B; se la dichiarazione ISEE non viene presentata entro i termini di cui all'art. 4 bis, si applica l'importo massimo.

Le autocertificazioni rese in relazione al procedimento di immatricolazione/iscrizione sono utilizzate per gli scopi del presente Regolamento.

La seconda rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2, comma 7:

**Tabella B**

Valore ISEE (in €)	UM	SC	UE
da 0,00 a 9.000,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
da 9.001,00 a 12.180,99	€ 154,00	€ 185,00	€ 185,00
da 12.181,00 a 18.270,99	€ 309,00	€ 370,00	€ 370,00
da 18.271,00 a 24.360,99	€ 464,00	€ 556,00	€ 556,00
da 24.361,00 a 30.450,99	€ 618,00	€ 742,00	€ 742,00
da 30.451,00 a 36.540,99	€ 670,00	€ 794,00	€ 794,00
da 36.541,00 a 50.750,99	€ 721,00	€ 855,00	€ 855,00
da 50.751,00 a 76.125,99	€ 772,00	€ 906,00	€ 906,00
da 76.126,00 a 99.999,99	€ 824,00	€ 958,00	€ 958,00
maggiore di 100.000,00	€ 875,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
ISEE non dichiarato	€ 875,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00

3.1. Gli studenti iscritti con lo status di “fuori corso”, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, possono ottenere le riduzioni previste nella precedente Tabella B solo se rientrano nei seguenti limiti:

lauree triennali	fino al terzo anno fc compreso
lauree magistrali	fino al secondo anno fc compreso
lauree a ciclo unico	fino al quarto anno fc compreso
lauree ante D.M. 509	nessuna riduzione.

4. La terza rata è calcolata in base al merito, identificato come crediti curriculari conseguiti al 31 ottobre di ciascun anno, secondo la successiva Tabella C. La terza rata è corrisposta secondo i tempi di cui al precedente art. 2, comma 7. Qualora il corso di studio preveda annualmente un numero di crediti curriculari diverso da 60, le fasce di merito sono automaticamente proporzionate come se il corso medesimo prevedesse 60 crediti curriculari.

**Tabella C**

Crediti conseguiti al 31 ottobre	Corsi UM	Corsi SC e UE
<b>II anno</b>		
fino a 30	€ 618,00	€ 742,00
Da 31 a 40	€ 464,00	€ 556,00
da 41 a 50	€ 309,00	€ 370,00
da 51 a 55	€ 154,00	€ 186,00
da 56 a 60	€ 0,00	€ 0,00
<b>III</b>		
fino a 90	€ 618,00	€ 742,00
da 91 a 100	€ 464,00	€ 556,00
da 101 a 110	€ 309,00	€ 370,00
da 111 a 115	€ 154,00	€ 186,00
da 116 a 120	€ 0,00	€ 0,00
<b>IV</b>		
fino a 150	€ 618,00	€ 742,00
da 151 a 160	€ 464,00	€ 556,00
da 161 a 170	€ 309,00	€ 370,00
da 171 a 175	€ 154,00	€ 186,00
da 176 a 180	€ 0,00	€ 0,00
<b>V</b>		
fino a 210	€ 618,00	€ 742,00
da 211 a 220	€ 464,00	€ 556,00
da 221 a 230	€ 309,00	€ 370,00
da 231 a 235	€ 154,00	€ 186,00
da 236 a 240	€ 0,00	€ 0,00
<b>VI</b>		
fino a 270	€ 618,00	€ 742,00
da 271 a 280	€ 464,00	€ 556,00
da 281 a 290	€ 309,00	€ 370,00
da 291 a 295	€ 154,00	€ 186,00
da 296 a 300	€ 0,00	€ 0,00

4.1. Per accedere allo sconto sul merito è indispensabile che lo studente abbia conseguito una

votazione media di almeno 25/30 (la media calcolata è quella aritmetica).

4.2. Per gli studenti iscritti con lo status di "fuori corso", secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, la terza rata è dovuta nella misura massima prevista nella precedente tabella C.

#### **Art. 7 Studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale a ciclo unico**

1. Agli iscritti al primo anno di corso di tutte le lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico non si applica alcuna riduzione per merito, ovvero la terza rata ammonta al massimo importo previsto per la tipologia di corso scelta.

#### **Art. 8 Studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale**

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (durata 2 anni) il calcolo dei crediti curriculari non tiene conto di quelli conseguiti per il raggiungimento del titolo di laurea triennale e deve essere effettuato sulla base di 120 crediti.

2. Agli studenti di cui al comma precedente, iscritti per la prima volta al primo anno di corso e in possesso unicamente di un solo titolo universitario di durata triennale, si applica una riduzione per merito sulla terza rata delle tasse universitarie calcolata sul voto di laurea secondo la successiva tabella D:

**Tabella D**

Voto di laurea	Corsi UM	Corsi SC e UE
fino a 99	€ 618,00	€ 742,00
da 100 a 105	€ 464,00	€ 556,00
da 106 a 107	€ 309,00	€ 370,00
da 108 a 109	€ 154,00	€ 186,00
110	€ 0,00	€ 0,00

#### **Art. 9 Studenti iscritti a tempo parziale**

1. Per gli studenti iscritti con lo status di studente a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'importo della terza rata è calcolato tenendo presente la metà dei crediti di cui alla precedente tabella C.

#### **Art. 10 Studenti pre-immatricolati**

1. Gli studenti che si pre-immatricolano ai corsi di studio sono soggetti al pagamento di un anticipo della prima rata pari ad Euro 200,00. Tale importo è comprensivo del contributo di cui al successivo art. 21.

2. Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione potranno fare richiesta di rimborso dell'anticipo di cui al punto precedente, al netto di Euro 50,00 che l'Università tratterrà a ristoro delle spese generali amministrative comunque sostenute.

#### **Art. 11 Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca**

1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca banditi a partire dall'a.a. 2012/2013 sono soggetti al pagamento di un contributo annuo unico pari a Euro 304,00 da corrispondere al momento dell'iscrizione.

2. Sono esclusi dal pagamento i titolari di borse di studio finanziate totalmente dal MIUR.

3. Tutti gli studenti iscritti sono soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione**

1. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione sono soggetti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a Euro 2.184,00.

2. Tale quota può essere suddivisa in due rate delle quali una è dovuta all'atto dell'iscrizione; il

termine di scadenza della seconda rata è fissato dai competenti uffici e comunicato tempestivamente agli interessati.

3. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, al momento dell'iscrizione, possono presentare domanda di esonero parziale dal pagamento della quota di cui al precedente comma 1 purché:

- a. presentino un valore ISEE inferiore a Euro 24.360,00;
- b. non beneficino della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario o di contratto di formazione specialistica.

4. La quota di esonero viene calcolata secondo la seguente formula:

$$50\% \text{ dell'importo di cui al comma 1} * (1 - \text{valore ISEE} / 24,360).$$

5. La cifra di cui al precedente comma 1 si riduce a Euro 272,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l'esame di diploma.

6. Ai valori contenuti nel presente articolo vanno aggiunti il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e l'importo determinato dalla Regione Toscana come Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; sono esonerati dal pagamento di detta Tassa Regionale gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368.

### **CAP III: ALTRI IMPORTI**

#### **Art. 13 Contributo per il trasferimento verso altra Università**

1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a Euro 224,00.

2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse scadute alla data della richiesta di trasferimento.

3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non saranno rimborsati.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo per il trasferimento gli studenti in regime di detenzione di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

#### **Art. 14 Tassa di ricognizione**

1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento della tassa di ricognizione, che ammonta a Euro 386,00. Qualora il numero degli anni accademici per i quali si deve versare la tassa di ricognizione fosse superiore a cinque lo studente è tenuto al pagamento dell'importo corrispondente agli ultimi cinque anni di ricognizione.

2. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di tutti i corsi di studio in qualità di regolari, ripetenti o fuori corso che, non modificando il proprio piano di studi, prevedono di terminare tutti gli esami previsti entro l'ultimo appello utile della sessione invernale (per gli iscritti agli ordinamenti di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004 il numero massimo di CFU ancora da conseguire, con esclusione dei crediti relativi alla prova finale, è pari a 30) possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e del pagamento delle tasse. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza previsto per l'iscrizione al nuovo anno accademico.

3. Gli studenti di cui al precedente comma 1 devono rivolgersi all'Ufficio competente per il proprio corso per le procedure di iscrizione e le modalità di pagamento della tassa di ricognizione.

4. Gli studenti che non completano i CFU, di cui al precedente comma 2, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, devono rivolgersi all'Ufficio competente per il proprio corso per le procedure di iscrizione in ritardo e le modalità di pagamento delle tasse dovute.

#### **Art. 15 Tassa di ricongiunzione in caso di interruzione degli studi**

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione di cui all'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.

3. Lo studente che abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in

alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

4. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricongiunzione pari a Euro 481,00 per i corsi di area umanistica ed Euro 602,00 per i corsi di area scientifica, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi. Qualora il numero degli anni accademici di interruzione fosse superiore a cinque lo studente è tenuto al pagamento dell'importo corrispondente agli ultimi cinque anni di interruzione.

#### **Art. 16 Interruzione degli studi: sospensione**

1. Durante il periodo di sospensione della carriera di cui all'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.

2. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui al precedente articolo 9.

#### **Art. 17 Interruzione degli studi: rinuncia**

1. Lo studente può rinunciare agli studi, secondo l'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi scaduti alla data di presentazione della domanda. Il regime della rinuncia si applica esclusivamente ad immatricolazioni/iscrizioni perfezionate ai sensi dell'art. 2.

2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi, pertanto lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università degli Studi di Siena e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

#### **Art. 18 Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. La quota di iscrizione a singoli insegnamenti è pari ad Euro 127,00 a cui deve essere sommata la cifra derivante dal prodotto tra il costo di ogni singolo credito (fissato in Euro 14,00 per l'area umanistica e in Euro 17,00 per quella scientifica) e il numero dei crediti previsti per il corso di insegnamento scelto. Pertanto la quota di iscrizione ai corsi singoli è determinata dalla seguente formula:

Corsi di insegnamento di area umanistica = Euro 127,00+(Euro14,00 \* N. crediti)

Corsi di insegnamento di area scientifica = Euro 127,00+(Euro 17,00 \* N. crediti)

#### **Art. 19 Contributo per la stampa del duplicato del badge magnetico**

1. Per tutti i corsi, compresi i master universitari, il costo di duplicazione del badge magnetico è fissato in Euro 38,00.

#### **Art. 20 Contributo per la stampa dei diplomi originali**

1. Per tutti i corsi, compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e i corsi relativi alla formazione degli insegnanti, il rilascio dei diplomi originali – compresi eventuali duplicati – è soggetto al pagamento di un contributo obbligatorio di Euro 84,00.

2. Tale contributo non è dovuto per il rilascio del diploma originale di abilitazione alla professione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

#### **Art. 21 Contributo per il test di accesso ai corsi di laurea**

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00. La partecipazione alle prove per cui sono stati sottoscritti dall'Ateneo specifici accordi e/o contratti, a seguito dell'approvazione degli Organi di Ateneo, è soggetta a quanto stabilito nell'accordo stesso.

#### **Art. 22 Contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato**

1. La partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato è soggetta al pagamento

di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 59,00.

#### **Art. 23 Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato**

1. La partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 310,00.

#### **Art. 24 Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero**

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un Paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 214,00.

2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università degli Studi di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.

#### **Art. 25 Contributo per la prova di verifica della preparazione personale per l'accesso ai Corsi di laurea magistrale**

1. La partecipazione alle prove per la verifica della preparazione personale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 107,00.

2. Nel caso in cui lo studente sia successivamente ammesso al corso di laurea magistrale per il quale ha svolto la prova, l'importo del contributo pagato sarà conguagliato ai sensi del precedente art. 5, comma 1.

### **CAP IV: PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 26 Bollo virtuale**

1. Tutti gli studenti destinatari delle provvidenze di cui ai seguenti articoli sono soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 27 Collaborazioni studentesche e Fondo di solidarietà**

1. Attraverso forme di provvidenze appositamente previste s'intende promuovere e favorire l'accesso e la conclusione degli studi universitari a studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non adeguate.

2. Considerata anche l'opportunità di contribuire alla formazione ed alla maturazione professionale degli studenti universitari, l'Ateneo bandisce, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time.

3. L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le risorse di bilancio, annualmente finanzia il Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni temporanee di disagio adeguatamente documentate e agli studenti di cui al successivo art. 30, comma 2. Gli interventi di sostegno sono erogati a domanda e vengono deliberati da una apposita Commissione così composta: Rettore o suo Delegato, la componente studentesca nominata nel Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea, con funzione di segretario verbalizzante.

#### **Art. 28 Agevolazioni per voto di maturità**

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito il titolo di scuola media superiore richiesto per l'iscrizione all'università con votazione massima, senza tenere conto della menzione della lode, e che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell'Università degli Studi di Siena e dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, beneficiano di una riduzione delle tasse universitarie pari a Euro 102,00. La riduzione è raddoppiata nel caso in cui lo studente abbia effettuato la pre-immatricolazione di cui all'articolo 10. Detta quota è detratta dal pagamento della terza rata delle tasse.

#### **Art. 29 Pagamento congiunto della seconda e terza rata delle tasse universitarie**

1. Gli studenti, mediante apposita istanza da effettuare durante la procedura di immatricolazione/iscrizione alla sezione "autocertificazione", possono scegliere di pagare in

- un'unica soluzione la seconda e la terza rata fruendo di una riduzione complessiva di Euro 75,00.
2. Il pagamento congiunto della seconda e della terza rata può essere richiesto solo prima della scadenza della seconda rata di tasse ed è dovuto entro la scadenza della medesima rata. Inoltre, una volta richiesto, non è revocabile per l'anno accademico di riferimento.
  3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica nel caso in cui la terza rata non sia di importo pari a zero.

#### **Art. 30 Studenti con disabilità**

1. Gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie e dei contributi di cui alle lettere b e c, comma 4, dell'art. 2, nonché della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono inserire i propri dati nel corso della procedura online di immatricolazione/iscrizione e consegnare all'Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA la fotocopia del certificato di invalidità, esibendo anche l'originale di quest'ultimo.
2. Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50% e il 65% possono essere esonerati, su domanda scritta da inviare al Rettore, dal pagamento, anche parziale, delle tasse universitarie.
  - 2.1 Le domande sono valutate dalla commissione per il Fondo di solidarietà integrata dal Delegato del Rettore alla disabilità. La commissione, per concedere l'esonero, tiene in considerazione il tipo di disabilità, la percentuale di disabilità, le condizioni di reddito e di merito.
3. Agli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, secondo quanto previsto dall'art. 30 della Legge 118/71, è concessa l'esenzione dalle tasse di iscrizione e contributi universitari.

#### **Art. 31 Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali**

1. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o calamità naturali sono, su domanda scritta da inviare al Rettore, esonerati nella misura del 50% dal pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

#### **Art. 32 Studenti in regime di detenzione**

1. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 152,00 cui si aggiunge la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il contributo SIAE.
2. Tale importo è applicato anche in caso di ricongiunzione per gli studi interrotti o ricognizione laureandi.

#### **Art. 33 Studenti borsisti del Governo italiano**

1. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con esclusione del bollo virtuale.

#### **Art. 34 Studenti beneficiari o idonei di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

1. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione in attesa della pubblicazione della graduatoria.
2. Sono esonerati totalmente gli studenti che risultino vincitori delle borse di studio e coloro che risultino idonei nella graduatoria delle stesse borse.

#### **Art. 35 Studenti beneficiari di borsa semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

1. Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso sono esonerati dal pagamento della prima rata delle tasse.
2. Qualora lo studente non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano di studi, con esclusione di

quelli previsti per la prova finale, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, è soggetto al pagamento del 50% dell'importo della seconda e terza rata delle tasse e dei contributi di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento. In tal caso la scadenza della seconda rata sarà coincidente con quella della terza rata.

3. Qualora lo studente termini i CFU previsti dal suo piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, è esonerato dal pagamento della tassa di ricognizione dovuta per lo stesso anno accademico.

### **Art. 36 Studenti destinatari di provvedimenti di revoca della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

1. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della borsa di studio da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno di riferimento. Nel caso in cui la revoca o la non attribuzione della borsa siano determinate da una rinuncia agli studi sono comunque dovute tutte le tasse e contributi scaduti alla data di rinuncia.

### **Art. 37 Contemporanea iscrizione familiari**

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico aventi un genitore, un figlio/figlia, un fratello/sorella contemporaneamente iscritto presso un corso di studi dell'Università degli Studi di Siena, beneficiano di una riduzione pari a Euro 87,00 delle tasse universitarie, da detrarsi dalla seconda rata delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono effettuare debita procedura online in relazione al procedimento di immatricolazione/iscrizione e attenersi a quanto indicato annualmente nel Manifesto degli Studi.

2. Il beneficio è concesso agli aventi diritto soltanto una volta per ogni anno accademico, indipendentemente dal numero dei familiari contemporaneamente iscritti e la riduzione si applica solo a coloro che non usufruiscono di altra forma di provvidenza dell'Università degli Studi di Siena o dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Nel caso in cui la seconda rata dovuta sia di importo pari a zero il beneficio non è ammesso.

### **Art. 38 Particolari categorie di studenti**

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell'intero ammontare delle tasse. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono effettuare debita procedura online in relazione al procedimento di immatricolazione/iscrizione e attenersi a quanto indicato annualmente nel Manifesto degli Studi.

2. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale onnicomprensiva pari a Euro 531,00. Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono effettuare debita procedura online in relazione al procedimento di immatricolazione/iscrizione e attenersi a quanto indicato annualmente nel Manifesto degli Studi.

3. L'Università degli Studi di Siena, in applicazione con quanto concordato con Enti pubblici o Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinandole all'interno dell'accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti.

### **Art. 39 Studenti rifugiati politici**

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che sono titolari dello status di rifugiato politico (ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata con legge 24/7/1954 n. 722) sono esonerati dal pagamento dell'intera contribuzione universitaria con esclusione dei contributi di cui al precedente art. 2, comma 4.

### **Art. 40 Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere**

1. L'Università degli Studi di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a

campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto alla tassazione massima e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **CAP. V: NORME FINALI**

### **Art. 41 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

2. L'importo delle tasse e dei contributi di cui al presente Regolamento, nonché il valore delle fasce ISEE di cui all' art. 6 tabella B, con esclusione dei contributi i cui importi sono determinati da altri Enti, sono annualmente incrementati del tasso di inflazione programmato, così come determinato dal MIUR con proprio decreto.